

COMMISSIONE VIII  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

46.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Congedo:</b>		BARDOTTI . . . . .	704
PRESIDENTE . . . . .	702	CANESTRI . . . . .	704
<b>Proposte di legge (Rinvio della discussione):</b>		GIORDANO, <i>Relatore</i> . . . . .	702, 703, 704
BONIFAZI e GUERRINI RODOLFO: Equipollenza delle lauree in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche con la laurea in economia e commercio (1113);		LEVI ARIAN GIORGINA . . . . .	704
BARDOTTI: Equipollenza delle lauree in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche con la laurea in economia e commercio (1148) . . . . .	702	MATTALIA . . . . .	704
PRESIDENTE . . . . .	702	ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	704
GIANNANTONI . . . . .	702	<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	702	Senatori GRONCHI ed altri: Contributi per il funzionamento e l'ordinaria manutenzione della casa internazionale dello studente gestita dal Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti (CIVIS) ( <i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ) (2963) . . . . .	704
<b>Proposta di legge (Rinvio della discussione):</b>		PRESIDENTE . . . . .	704, 705, 706
PICCOLI ed altri: Equipollenza della laurea in sociologia con la laurea in economia e commercio e in scienze politiche (1363) . . . . .	702	ELKAN, <i>Relatore</i> . . . . .	705
PRESIDENTE . . . . .	702	LEVI ARIAN GIORGINA . . . . .	705
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	705
NANNINI ed altri: Soppressione dell'articolo 3 della legge 11 giugno 1967, n. 441, concernente il trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari che hanno prestato servizio negli enti delegati ( <i>Urgenza</i> ) (1874) . . . . .	702	<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	702, 704	PRESIDENTE . . . . .	706

La seduta comincia alle 10,45.

LEVI ARIAN GIORGINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lepre.

**Rinvio della discussione delle proposte di legge Bonifazi e Guerrini Rodolfo: Equipollenza delle lauree in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche con la laurea in economia e commercio (1113); e Bardotti: Equipollenza delle lauree in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche con la laurea in economia e commercio (1148).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonifazi e Guerrini Rodolfo: « Equipollenza delle lauree in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche con la laurea in economia e commercio » e del deputato Bardotti: « Equipollenza delle lauree in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche con la laurea in economia e commercio ».

Propongo di rinviare la discussione a causa dell'assenza dell'onorevole Rognoni, relatore per i due provvedimenti.

GIANNANTONI. Vorrei sottoporre alla attenzione degli onorevoli colleghi una questione. Mi rendo conto delle ragioni che hanno motivato le proposte di legge di cui sopra, né avrei alcuna osservazione da fare al loro riguardo in linea di principio. Come gli onorevoli colleghi però sanno, l'altro ramo del Parlamento è impegnato nella discussione di una legge che implica anche una tabella delle lauree e — qui mi rifaccio ai propositi espressi più volte dal Governo — la riforma universitaria dovrebbe entrare in vigore con il prossimo anno accademico così come le leggi ora sottoposte al nostro esame. Non so quindi se sia il caso che queste proposte di legge vengano da noi esaminate o non sia invece il caso di porle in discussione nel momento in cui dovesse essere esaminata dalla Camera dei deputati la riforma universitaria.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mentre riconfermo la volontà da parte del Governo per quanto riguarda il più sollecitato iter della legge di riforma universitaria, debbo far presente che le proposte di legge poste all'ordine del giorno della seduta odierna riguardano dei giovani laureati che non possono esercitare le libere profes-

sioni fino a quando non venga dichiarata la equipollenza del titolo da loro conseguito.

PRESIDENTE. Può pertanto rimanere stabilito che la discussione è rinviata.

*(Così rimane stabilito).*

**Rinvio della discussione della proposta di legge Piccoli ed altri: Equipollenza della laurea in sociologia con la laurea in economia e commercio e scienze politiche (1363).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Piccoli e Pisoni: « Equipollenza della laurea in sociologia con la laurea in economia e commercio e in scienze politiche ».

A causa dell'assenza del relatore, onorevole Rognoni, propongo il rinvio della discussione anche di questa proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione della proposta di legge Nannini ed altri: Soppressione dell'articolo 3 della legge 11 giugno 1967, n. 441, concernente il trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari che hanno prestato servizio negli enti delegati (1874).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Nannini, Giraudi, Fabbri, Calvetti, Spitella, Patrini, Nicolazzi, Dall'Arnellina, Berté, Cattaneo Petri, Giannina, Moro Dino: « Abrogazione dell'articolo 3 della legge 11 giugno 1967, n. 441, concernente il trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari che hanno prestato servizio negli enti delegati ».

L'onorevole Giordano ha facoltà di svolgere la relazione.

GIORDANO, *Relatore*. Questa proposta di legge si richiama ad una precedente legge, che è quella dell'11 giugno 1967, n. 441, approvata all'unanimità in questa Commissione nella precedente legislatura. Con quella legge si voleva sanare una situazione piuttosto grave e strana, che riguardava gli insegnanti di scuole che a suo tempo erano gestite da enti di cultura in virtù di una delega ricevuta dallo Stato.

Il servizio prestato da insegnanti di ruolo in questi enti di cultura, in virtù della legge n. 441, oltre che di precedenti leggi, era stato riconosciuto valido agli effetti della carriera, dello stipendio, della anzianità, della ricostituzione generale della posizione scolastica. Anche agli effetti della liquidazione questa legge riconosceva il servizio prestato nelle scuole gestite da enti di cultura. Ma lo riconosceva solo in linea di diritto, perché in linea di fatto si è venuta a verificare la situazione che prima ho definito strana, non essendo in effetti molti insegnanti riusciti a dimostrare la loro posizione regolare nei confronti dell'ENPAS, organo liquidatore. Non sono riusciti cioè a dimostrare che, a suo tempo, erano stati assunti per mezzo di concorso in queste scuole.

Siccome l'ENPAS riconosce il diritto di liquidazione soltanto a coloro assunti per mezzo di regolare concorso, questi insegnanti, la cui assunzione va ricercata negli anni 20 e negli anni 30, non sono riusciti più a dimostrare l'avvenuta assunzione regolare. A causa della impossibilità di documentazione, una gran parte di questi insegnanti si sono trovati senza la possibilità di avere la liquidazione maturata sull'effettivo servizio prestato; liquidazione che viene misurata soltanto sul servizio documentabile.

L'impossibilità di documentare questo servizio nella maggioranza dei casi è dovuta al fatto che nel passaggio, dal 1940 al 1945, della guerra, questi enti di cultura ed anche altre scuole, come le scuole rurali dipendenti dagli enti di cultura, hanno avuto distrutti i loro archivi e sono andati perduti tutti i documenti e tutte le carte necessarie oggi agli insegnanti, che si trovano in questa condizione, a dimostrare la loro caratteristica di idoneità alla liquidazione completa fino dall'anno iniziale del loro servizio.

Per questa ragione fu varata, al termine della passata legislatura, la legge n. 441, con la quale si cercava di sanare questa situazione particolarmente difficile e si dava agli insegnanti, che non potevano documentare con atti sicuri la loro posizione, la possibilità di sostituire questi atti andati persi con un atto notorio cui si attribuiva forza documentativa in sostituzione dei documenti precedenti e perduti.

Nell'articolo 2 della legge 441 è descritto come può questo atto notorio essere prodotto e sostituire la mancata documentazione. È a questo punto, però, che nasce la stranezza di quella legge, anzi, la quasi stravagante si-

tuazione che ne è derivata, perché, accanto alla facilitazione offerta, agli insegnanti che si trovavano nelle suddette condizioni, di produrre un atto notorio, con un articolo successivo si stabiliva (articolo 3) che: « Il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, stabilirà con proprio decreto le norme di attuazione della presente legge ».

I ministri competenti non hanno emesso mai il regolamento richiesto da questo articolo.

Di conseguenza, tutta la facilitazione che nasceva dalla comprensione per le condizioni particolari in cui si trovavano questi insegnanti ha finito per essere distrutta dalla inoperante attuazione dell'articolo 3. La legge, infatti, poteva essere operante soltanto nella misura in cui una regolamentazione fosse stata effettuata dal ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro del tesoro; oggi siamo a tre anni e mezzo dalla emanazione di quella legge e non esiste ancora il regolamento ad essa relativo per cui, in mancanza del regolamento, l'ENPAS non accetta gli atti notori fatti sulla base di quella legge e ciò perché possono essere riconosciuti validi soltanto nella misura in cui esiste una regolamentazione per la loro stesura e presentazione.

Per poter sanare questa situazione, per ridare valore all'articolo 2 della legge n. 441 e per eliminare l'inoperosità che nasce dalla inadempienza dell'articolo 3, si è venuti nella determinazione di presentare questa proposta di legge con la quale si chiede che venga soppresso l'articolo 3 ed eliminato quindi l'aggancio della validità della legge con la emanazione del regolamento. I disagi che sono nati e ancora nascono, potrebbero essere illustrati da molte lamentose lettere che gli insegnanti che si trovano nelle condizioni previste dalla legge n. 441 hanno scritto soprattutto al collega Nannini ed agli altri proponenti della legge in esame. Sono sempre insegnanti anziani che hanno visto aprirsi una certa speranza con il varo della legge n. 441 e questa speranza si sono poi vista chiusa con la non emanazione del regolamento previsto dall'articolo 3.

Eliminando l'obbligo della emanazione del regolamento riporteremmo loro speranza e soprattutto possibilità di rendere operante una legge che voleva avere un suo significato preciso, quello di dare ad una categoria di insegnanti che si va riducendo di settimana in settimana, la possibilità di godere, almeno negli ultimi anni della loro vita, tutto

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1971

quello che loro spetta in virtù del lavoro e dell'effettivo servizio prestato nella scuola.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LEVI ARIAN GIORGINA. Siamo favorevoli a questa proposta di legge e sottolineiamo il fatto che ne è urgente l'approvazione, dato che ci troviamo di fronte ad una categoria di dipendenti dello Stato che ormai da molti anni attendono che venga regolarizzata la loro situazione e che venga loro riconosciuto il diritto ad una liquidazione e ad un trattamento di quiescenza giusto.

Sarebbe veramente disumano rinviare ancora questa proposta di legge. Ed approfitto dell'occasione per sottolineare che non sono gli unici dipendenti statali a trovarsi in situazioni di questo genere. I Cavalieri di Vittorio Veneto stanno morendo ancor più rapidamente di questi vecchi insegnanti e non ricevono ancora le misere cinquemila lire, che pochi anni fa la Camera aveva finalmente votato.

Quindi il nostro gruppo è favorevole a questa proposta di legge, augurandoci però che non solo per questa categoria di insegnanti, ma per tutti gli insegnanti i provvedimenti per la regolarizzazione del loro trattamento di quiescenza e per la liquidazione siano accelerati.

Ancora oggi ognuno di noi è continuamente assillato da parte di insegnanti che sono in attesa da un anno, due anni ed anche più della liquidazione dell'ENPAS.

CANESTRI. Dichiaro che voterò a favore.

MATTALIA. Sono favorevole all'approvazione, dopo la perspicua relazione dell'onorevole relatore.

BARDOTTI. Indubbiamente è un atto di giustizia, è un atto che ripara ad una formulazione legislativa che era un po' pleonastica perché la legge prevedeva già il rilascio di questi attestati. Il legislatore fu allora molto ottimista e invece ha complicato le cose.

Quindi credo sia opportuno eliminare questo articolo 3 e consentire così al meccanismo di scattare immediatamente a favore di questi insegnanti che aspettano da molto tempo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GIORDANO, *Relatore*. Non ho nulla da replicare.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

#### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 3 della legge 11 giugno 1967, n. 441, è abrogato.

Trattandosi di articolo unico e non essendo stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

#### Discussione della proposta di legge senatori Gronchi ed altri: Contributi per il funzionamento e l'ordinaria manutenzione della casa internazionale dello studente gestita dal Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti (CIVIS) (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2963).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Gronchi, Giraudo, Noè: « Contributi per il funzionamento e l'ordinaria manutenzione della Cassa internazionale dello studente gestita dal Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti (CIVIS) », approvata dalla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 17 dicembre 1970.

La V Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, subordinando, per altro, tale parere all'accoglimento, da parte della competente Commissione di merito, delle seguenti condizioni: 1) che la decorrenza dell'aumento del contributo annuo in favore del CIVIS risulti fissata al 1° gennaio 1971 (anziché 1970); 2) che l'integrazione straordinaria di cui all'articolo 2 sia concessa con riferimento agli anni finanziari 1971 e 1972 (anziché 1970 e 1971); 3) che la indicazione di copertura risulti conseguentemente modificata, evocando solo gli stanziamenti del fondo globale 1971 e del capitolo n. 2411 del bilancio della pubblica istruzione per lo stesso esercizio finanziario, a copertura della maggiore spesa, che risulterà riferita soltanto all'anno finanziario in corso.

Prego l'onorevole Elkan di sostituirsi al relatore assente.

ELKAN, *Relatore*. Onorevoli colleghi, mi sono volentieri prestato a sostituire il collega assente e dalla lettura che ha fatto testé il nostro Presidente sul parere espresso dalla Commissione bilancio, si deduce facilmente quanto sto per dirvi. Il CIVIS, questo ente per gli studenti a cui favore è stata avanzata la proposta di legge, per ragioni di carattere strettamente finanziario e per il *deficit* che ha incontrato soprattutto nei confronti del personale che è in agitazione, finisce col perdere 50 milioni della somma prevista secondo lo spirito del provvedimento approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Questa perdita è determinata dal ritardo dovuto al sistema bicamerale che porta queste piccole conseguenze ed io, avendo anche ascoltato i responsabili del Centro che si sono fatti vivi in questa sede in uno stato di evidente agitazione, vorrei proporre alla Commissione di rinviare alla Commissione Bilancio la presente proposta di legge proprio per recuperare quell'ammontare di lire 50.000.000 che verrebbero meno.

L'erogazione dei 50 milioni di lire doveva decorrere dal 1° gennaio 1970; decorrerà dal 1° gennaio 1971, quindi mancano 50 milioni; decorrono sì i 30.000.000 in più previsti per i due anni ma, quando chiudiamo la somma, veniamo ad avere 50.000.000 in meno, quelli del 1970.

Proporrei quindi, restando fermo l'articolo a decorrere però dal 1° gennaio 1971, con recupero sui capitoli indicati dalla Commissione Bilancio, che il contributo dei 30.000.000 di lire fosse sempre stabilito per due anni in modo che gli stanziamenti risultassero di lire 55.000.000, cioè lire 30.000.000 più 25.000.000 di aggiunta che farebbero recuperare al CIVIS la somma di lire 50.000.000 che il ritardo della legge gli avrebbe fatto perdere.

Questo nella speranza che la Commissione Bilancio dia parere favorevole e nella speranza che la nostra Commissione sia d'accordo sulla proposta da me in questa sede avanzata di rinvio alla Commissione Bilancio dopo aver modificato soltanto la voce riguardante le lire 30.000.000 straordinarie per 2 anni, che verrebbe portata da lire 30.000.000 a lire 55.000.000.

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'onorevole relatore di concretare in emendamenti questa sua proposta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LEVI ARIAN GIORGINA. Desidererei conoscere a quanto ammonta il personale del CIVIS, quali sono i programmi che l'ente realizza ogni anno, quale è il suo bilancio. Sappiamo solo che gli studenti usufruiscono dei viaggi interessanti organizzati da questa istituzione fondata dal senatore Gronchi nel 1958. Per poter discutere la proposta di legge, ci occorre un quadro preciso delle attività che l'ente svolge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

ELKAN, *Relatore*. La domanda rivolta dalla onorevole Levi Arian Giorgina mi trova leggermente scoperto di notizie perché, avendo io sostituito un collega, mi trovo a sapere notizie che si riferiscono a qualche anno addietro quando al Ministero della pubblica istruzione mi sono interessato del CIVIS.

Indubbiamente l'attività dell'ente è notevolissima. Non sempre, credo, sia una attività che possa trovare il consenso di tutti anche perché alle volte si ha un poco di confusione e il personale si è dovuto aggiornare alle necessità.

Non posso dare il numero dei componenti il personale ma indubbiamente il suo numero è tale per cui, avendo richiesto di essere adeguato nel trattamento economico ad altri enti analoghi, ha lasciato allo scoperto quel *deficit* che ho invitato la Commissione a coprire come recupero perché altrimenti non sarebbe possibile venire incontro alle istanze del personale in agitazione.

Dirò anche alla onorevole Levi Arian Giorgina che nella discussione in corso al Senato sulla riforma, questo problema è presente e viene inserito nelle opere universitarie o, quantomeno, vi è una proposta di inserimento in quelle opere, ed entra nella riforma come una delle tante manifestazioni nuove che riguardano la strutturazione delle attività universitarie. Avremo quindi ampie possibilità di conoscenza di tutta l'attività svolta. Posso, comunque, se desiderato, procurarmi tutte le notizie richieste ma in questo caso occorrerebbe rinviare la discussione del provvedimento.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo circa la proposta di emendamento avanzata dall'onorevole relatore.

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1971

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

## ART. 1.

Il contributo annualmente erogato al Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie e universitarie (CIVIS) viene aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1970, per la parte iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, della somma di lire 50.000.000, che sarà interamente destinata al funzionamento ed alle opere di ordinaria manutenzione della Casa internazionale dello studente dal Centro stesso gestita in Roma ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 309.

Sull'articolo la Commissione Bilancio ha dato parere favorevole a condizione « che la decorrenza dell'aumento del contributo annuo in favore del CIVIS risulti fissata al 1° gennaio 1971 » (anziché 1970). Pongo in votazione questo emendamento inteso a sostituire « 1970 » con « 1971 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 così emendato.

## ART. 1.

Il contributo annualmente erogato al Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie e universitarie (CIVIS) viene aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1971, per la parte iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, della somma di lire 50.000.000, che sarà interamente destinata al funzionamento ed alle opere di ordinaria manutenzione della Casa internazionale dello studente dal Centro stesso gestita in Roma ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 309.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

## ART. 2.

In aggiunta al contributo stabilito dall'articolo precedente, è concessa, limitatamente agli anni finanziari 1970 e 1971 e in ciascuno di essi, un'integrazione straordinaria di lire 30.000.000, da erogare al Centro di cui all'articolo stesso e per i fini ivi precisati.

La Commissione Bilancio ha proposto che l'integrazione straordinaria sia concessa con

riferimento agli anni finanziari « 1971 e 1972 », anziché 1970 e 1971.

Pongo in votazione questo emendamento. (È approvato).

L'onorevole relatore ha proposto il seguente emendamento.

Sostituire « 30.000.000 » con « 55.000.000 ».

Pongo in votazione, in linea di principio, questo emendamento.

(È approvato).

Questo emendamento sarà inviato alla Commissione Bilancio per il parere.

Il seguito dell'esame degli articoli è pertanto rinviato ad altra seduta.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Nannini ed altri: « Soppressione dell'articolo 3 della legge 11 giugno 1967, n. 441, concernente il trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari che hanno prestato servizio negli enti delegati » (1874):

Presenti e votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bardotti, Berté, Buzzi, Calvetti, Canestri, Elkan, Giannantoni, Giamo, Giordano, Giudiceandrea, Lettieri, Levi Arian Giorgina, Mattalia, Moro Dino, Nannini, Pascariello, Racchetti, Raicich, Romanato, Spitella, Tedeschi, Terrana.

È in congedo:

Lepre.

La seduta termina alle 11,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. ANTONIO MACCANICO